REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

Art. 27 co. 1 lett. a) del D.LGS. n. 286/98 "Distacco dirigenti o personale altamente specializzato"

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Il nulla osta al lavoro può essere richiesto da società aventi sede o filiali in Italia ovvero da uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ovvero da sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'unione europea.

L'ipotesi di ingresso si riferisce al caso in cui imprese straniere o italiane operanti all'estero intendano distaccare temporaneamente in Italia proprio personale dirigente o comunque in possesso di conoscenze particolari che lo qualifichino come altamente specializzato, presso una propria filiale, consociata o altra impresa appartenente allo stesso gruppo.

Nell'ipotesi che il legame societario tra impresa distaccante e distaccataria non sia accertabile da visura rilasciata dalle C.C.I.A.A., dovrà essere dimostrato con apposita documentazione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero.

PER CHI PUO' ESSERE RICHIESTO IL NULLA OSTA

Il nulla osta può essere richiesto per dirigenti o personale in possesso di conoscenze particolari che, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà applicato qualificano l'attività come altamente specialistica, a livello di quadro.

In ogni caso, il dipendente in questione, prima della richiesta di trasferimento temporaneo, **dovrà risultare occupato da almeno sei mesi presso la medesima o altra impresa nell'ambito dello stesso settore di attività**.

COSA FARE PER OTTENERE IL NULLA OSTA

La società distaccataria operante in Italia, trasmette telematicamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, attraverso il portale del Ministero dell'Interno, la domanda di nulla osta al distacco compilando il **modello D** (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2).

Se l'istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione il legale rappresentante dell'azienda richiedente o persona munita di apposita procura notarile, verrà convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatico/consolare all'estero dove il lavoratore dovrà recarsi per richiedere il visto di ingresso in Italia.

PER QUANTO TEMPO SI PUO' RICHIEDERE IL NULLA OSTA

Il **nulla osta** può essere richiesto a **tempo determinato** per un periodo **massimo di 2 anni**, e comunque legato alla durata del distacco in Italia commisurata alle effettive esigenze dell'azienda straniera distaccante, **prorogabili** per ulteriori 2 anni più 1, **fino a 5 anni complessivi**.

Al termine del trasferimento temporaneo è comunque possibile **l'assunzione a tempo determinato o indeterminato** presso l'impresa che ha chiesto il nulla osta al lavoro. Ciò può avvenire anche prima del raggiungimento del limite dei 5 anni concedibili con il rilascio di un nulla osta e di successive proroghe. L'assunzione avviene secondo le modalità vigenti, inviando la **comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV.**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il nulla osta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO DEL PERSONALE IN DISTACCO

Durante il distacco, al lavoratore straniero che manterrà il proprio rapporto di lavoro con la società estera, dovrà essere garantito **lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato dalla società richiedente**, nonché il **versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano**.

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, occorrerà verificare l'esistenza o meno di **convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore**.

In assenza di convenzioni bilaterali, o qualora l'azienda richiedente decida di non avvalersene, la società distaccante dovrà applicare la normativa italiana in materia contributiva e assicurativa provvedendo **all'apertura a favore del lavoratore delle relative posizioni INPS e INAIL**.

Laddove, invece, i rapporti tra i due Paesi siano disciplinati da una **Convenzione bilaterale** e la società distaccante intenda avvalersene, il richiedente dovrà esibire, all'atto della presentazione dell'istanza, l'**attestato di copertura previdenziale (c.d. "certificato di distacco")** rilasciato dall'istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel Paese di origine **con l'indicazione del periodo di copertura e del luogo di distacco**. In tal caso la società distaccante potrà derogare al principio di territorialità in materia contributiva, continuando a versare i contributi per il lavoratore nello stato distaccante.

Relativamente **alla durata del periodo di copertura previdenziale indicato sull'attestato di copertura previdenziale,** si fa presente che laddove la richiesta di nulla osta venga presentata per un termine più ampio, la regolarità della copertura previdenziale dovrà essere aggiornata con un nuovo attestato.

Maggiori informazioni in materia contributiva e assicurativa sono reperibili sul sito web dell'Inps.

COSA FARE DOPO AVER OTTENUTO IL NULLA OSTA

Contestualmente alla consegna della comunicazione attestante l'avvenuto rilascio del nulla osta al datore di lavoro, lo Sportello Unico trasmette in via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatico consolare all'estero dove, il lavoratore straniero dovrà recarsi per richiedere il visto di ingresso in Italia.

Una volta arrivato in Italia, **entro otto giorni dall'ingresso**, il lavoratore straniero deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione la sottoscrizione del contratto di soggiorno e della modulistica necessaria a richiedere il permesso di soggiorno.

Con la documentazione rilasciata dallo Sportello Unico il lavoratore si reca successivamente **all'ufficio postale** per inviare alla Questura la **richiesta del permesso di soggiorno**.
Dopo esser stato in posta ed aver acquisito la **ricevuta di spedizione**, il lavoratore può iniziare a prestare la propria attività lavorativa.

DI CHE DURATA SARA' IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per la durata del periodo di distacco autorizzato. Tale permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di proroga del nulla osta. Non può essere utilizzato dal lavoratore straniero per svolgere altro tipo di attività lavorativa rispetto a quella autorizzata con il nulla osta. Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo in caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

PROTOCOLLI D'INTESA – procedura semplificata

Ai sensi dell'art. 27 co. 1-ter e 1-quater i datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e della politiche sociali, un apposito **protocollo d'intesa**, possono sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una **comunicazione** allo Sportello Unico della proposta di contratto di soggiorno da parte del richiedente da inviare sempre attraverso il portale del Ministero dell'Interno utilizzando il **modello CD** la cui compilazione sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il protocollo, avrà ottenuto dalle Prefetture la password specificamente dedicata.

PROROGA DEL NULLA OSTA

Il nulla osta può essere prorogato sino al raggiungimento del limite massimo di 5 anni incluso il primo periodo autorizzato.

La richiesta di proroga deve essere presentata in modalità cartacea utilizzando il **mod. Richiesta proroga** – **mod. 1** **prima della scadenza del permesso di soggiorno**, allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha proceduto al rilascio del primo nulla osta, secondo le seguenti modalità:

- a mano con consegna diretta presso lo Sportello per l'Immigrazione territorialmente competente;
- a mezzo Raccomandata AR al recapito dello Sportello per l'Immigrazione territorialmente competente;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it (in questo caso la marca da bollo applicata sull'istanza di proroga verrà consegnata a mano al momento della convocazione presso lo Sportello).

Qualora sia stato stipulato un protocollo d'intesa si sensi dell'art. 27 – commi 1-ter e 1-quater la richiesta di proroga deve essere trasmessa con le stesse modalità utilizzando il **mod. Richiesta proroga comunicazione** – **mod. 3** allo Sportello per l'Immigrazione al quale è stata inoltrata la Comunicazione della proposta del contratto di soggiorno per il primo ingresso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 27 co. 1 lett. a) del D. D.Lgs. 286/1998 - Testo Unico Immigrazione;
- Art. 40 D.P.R. 394/1999 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione;
- D.Lgs. 136 del 17 luglio 2016 – Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- Circ. congiunta Min. Interno n. 2198 del 13/05/2008 - Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta ai sensi dell' art. 27 del Testo Unico Immigrazione n. 286/98;
- Circolare n. 4848 del 27/07/2010 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale;
- Circolare congiunta n. 2777 del 14/07/2016 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e della P.S. - Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso, al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli art. 27, c. 1 e 27 quater del D.Lgs. n. 286/98.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

PER IL RILASCIO DEL PRIMO NULLA OSTA AL LAVORO:

- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n.1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
- copia del passaporto lavoratore in corso di validità (pagina con i dati anagrafici);
- fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro/legale rappresentante dell'azienda richiedente e, se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Procura notarile in caso di ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte di altra persona delegata;
- lettera di distacco della società distaccante – sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore - tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare italiana all'estero secondo il modello fac-simile scaricabile dalla pagina web dedicata
- apposita documentazione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare italiana attestante l'iscrizione della società straniera distaccante al corrispondente tribunale/Camera di commercio estero ed il legame societario con l'impresa distaccataria, nell'ipotesi che non sia accertabile da visura rilasciata dalle C.C.I.A.A.;
- attestato di idoneità alloggiativa dell'alloggio dove risiederà il lavoratore in Italia;
- in via collaborativa copia del bilancio e dell'ultima dichiarazione dei redditi della società richiedente;
- nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero – in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la società distaccataria non produce reddito -bilancio della società estera distaccante tradotto in italiano e legalizzato dall'autorità diplomatico/consolare italiana;
- attestato di copertura previdenziale con l'indicazione del periodo di copertura (per i paesi firmatari di accordi di sicurezza sociale).

L'Ufficio provvederà direttamente al reperimento della visura camerale e del DURC per l'azienda italiana.

PER IL RILASCIO DELLA PROROGA DEL NULLA OSTA

- istanza cartacea di proroga bollata con marca da 16,00 euro secondo il **mod. Richiesta proroga - mod. 1;**
- una marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio del decreto di proroga;
- copia del permesso di soggiorno del lavoratore in corso di validità;
- copia del documento identità del richiedente/legale rappresentante dell'azienda;
- idoneità alloggiativa dell'alloggio dove risiederà il lavoratore in Italia;
- ulteriore lettera di distacco della società distaccante estera – sottoscritta per accettazione dal lavoratore – debitamente tradotta in italiano ed asseverata dall'autorità diplomatico consolare italiana;
- attestato di copertura previdenziale;
- in via collaborativa copia del bilancio e dell'ultima dichiarazione dei redditi della società richiedente.

PER IL RILASCIO DELLA PROROGA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 27, co.1-ter del D.LGS.286/98

- istanza cartacea di proroga bollata con marca da 16,00 euro secondo **mod. Richiesta proroga comunicazione – mod. 3**
- una marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio del decreto di proroga;
- copia del permesso di soggiorno del lavoratore in corso di validità;
- copia del documento identità del richiedente/legale rappresentante dell'azienda;
- idoneità alloggiativa dell'alloggio dove risiederà il lavoratore in Italia.